

Il binomio liberazione condizionale e libertà vigilata. Automatismo irragionevole?

di **Maria Rosaria Donnarumma**

In una recente sentenza, la n. 66 del 2023, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del binomio liberazione condizionale-libertà vigilata e sulla ragionevolezza dell'automatismo previsto dal legislatore (an e quantum della libertà vigilata).

Se del tutto condivisibile è il giudizio sulla legittimità del binomio e la conseguente esclusione, nel caso di specie, della natura di misura di sicurezza in senso stretto della libertà vigilata, non altrettanto ci sembra possa dirsi per la inscindibilità del binomio e la sottrazione al magistrato di sorveglianza della facoltà di revoca anticipata della libertà vigilata, a ciò non potendo supplire la sola competenza sul quomodo di esecuzione della misura.

In a recent ruling, the n. 66 of 2023, the Constitutional Court was called to rule on the legitimacy of the combination of conditional release-probation and on the reasonableness of the automatism envisaged by the legislator (an and quantum of probation).

If the judgment on the legitimacy of the combination and the consequent exclusion, in the present case, of the nature of a security measure in the strict sense of probation is wholly acceptable, we do not think the same can be said for the inseparability of the combination and the removal from the supervisory magistrate of the faculty of early revocation of probation, since this cannot be compensated by the only competence on the quomodo of execution of the measure.

Sommario. **1.** Introduzione. - **2.** La sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2023: **a)** le diverse tesi sulla natura della libertà vigilata nel caso di specie; **b)** la posizione del giudice costituzionale. - **3.** Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 66 depositata l'11 aprile 2023, esamina il cumulo *ex lege* della libertà vigilata con la liberazione condizionale, e la durata della prima, predeterminata *ex lege* senza possibilità di revoca anticipata. Automatismi irragionevoli?

Il confronto dettagliato delle varie tesi sulla natura della libertà vigilata, ove applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale (misura di sicurezza, sanzione penale, misura atipica), e la questione di legittimità alla luce degli articoli 27 e 3 della costituzione, rendono particolarmente interessante la decisione. Di qui l'esame cui ci accingiamo.

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 66 de 2023

a) Le diverse tesi sulla natura della libertà vigilata nel caso di specie

Il giudice rimettente (Tribunale di sorveglianza di Firenze) sollevava, con ordinanza del 15 marzo 2022, questione di legittimità costituzionale degli articoli 177¹, co. 2, e 230², co. 1, *sub* 2, del codice penale, nella parte in cui "1) stabiliscono l'obbligatoria applicazione della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; 2) stabiliscono la durata della libertà vigilata in misura fissa e predeterminata; 3) non prevedono la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di verificare in concreto durante l'esecuzione della libertà vigilata l'adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, per l'effetto, la revoca anticipata"³.

¹ Art. 177 c.p. - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena - 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. - 2. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

² Art. 230 c.p. - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata -1. La libertà vigilata è sempre ordinata:

1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità; 4) negli altri casi determinati dalla legge. - 2. Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

³ Cfr. Corte cost., sent. n. 66 del 21 febbraio 2023, depositata l'11 aprile 2023, *ritenuto in fatto*, punto 1.

Il condannato B. V., ammesso alla liberazione condizionale stante il riconoscimento di un sicuro ravvedimento, aveva presentato istanza di revoca della libertà vigilata al magistrato di sorveglianza. Di fronte al rigetto dell'istanza, la revoca non essendo consentita dalla normativa in vigore, l'interessato presentava appello al tribunale di sorveglianza, stante, a suo avviso, l'inconciliabilità tra la libertà vigilata, quale misura di sicurezza applicata alle persone "socialmente pericolose" (art. 202, co. 1, c. p.), e il suo *status* di persona ammessa alla liberazione condizionale (art. 176, co. 1, c. p.)⁴. Il tribunale a sua volta, come abbiamo visto, sollevava questione di legittimità costituzionale.

Il giudice *a quo* esamina dettagliatamente i profili che legittimano la rimessione alla Corte della questione di legittimità: a) impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate; b) rilevanza della questione; c) non manifesta infondatezza.

Circa il primo profilo⁵, nel caso di specie è preclusa al giudice *a quo* un'interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto la lettera delle disposizioni censurate esclude qualunque decisione sull'*an* e sul *quantum* della misura e su una sua eventuale revoca.

Di qui la rilevanza della questione⁶, stante la tassatività della normativa.

Circa la non manifesta infondatezza⁷ il rimettente, pur nel riconoscere, richiamando le sentenze della Corte costituzionale⁸ e della Corte di cassazione⁹, l'atipicità di funzione della libertà vigilata nel caso di specie rispetto alle misure di sicurezza in senso stretto, attribuisce ad essa la natura di sanzione penale. Conseguisce la necessità di "rispettare i principi del finalismo rieducativo, della proporzionalità e della individualizzazione del trattamento sanzionatorio", laddove le norme censurate sanciscono, invece, un "automatismo sanzionatorio".

Tale automatismo, aggiunge il giudice *a quo*, se poteva giustificarsi all'epoca in cui la liberazione condizionale costituiva l'unico strumento alternativo alla detenzione, non lo è più oggi in cui la legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975 ha introdotto un articolato sistema di misure alternative al carcere e di benefici penitenziari, che permettono di verificare *ex ante* il ravvedimento necessario per la concessione di una misura più ampia quale la liberazione condizionale. Di qui, secondo il rimettente, il conflitto non solo con l'articolo 27 della costituzione, ma anche con l'articolo

⁴ *Ibid.*, ritenuto in fatto, punti 2 e 7.

⁵ *Ibid.*, ritenuto in fatto, punto 3.

⁶ *Ibid.*, ritenuto in fatto, punto 4.

⁷ *Ibid.*, ritenuto in fatto, punto 5.

⁸ Corte cost., sent. n. 282 del 1989.

⁹ Corte di cassazione, sezione prima penale, sent. 28 gennaio-19 marzo 1991, n. 343.

3, stante l'assimilazione di percorsi rieducativi eterogenei e, quindi, l'irragionevolezza dell'automatismo.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che, appellandosi ad alcune sentenze della Corte costituzionale (sent. n. 78 del 1977 e sent. n. 282 del 1989), sostiene la "inscindibilità del binomio liberazione condizionale-libertà vigilata" e chiede, quindi, la dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate, trattandosi essenzialmente di una modalità di esecuzione della pena, in alternativa al carcere, e finalizzata alla rieducazione¹⁰.

Nel procedimento hanno presentato opinioni scritte, quali *amici curiae*, l'Unione camere penali italiane e l'Associazione italiana dei professori di diritto penale, quest'ultima sostenendo l'ambiguità dell'istituto in esame e invocando altresì la violazione di norme internazionali (artt. 3 e 5 della Convenzione EDU, art. 2 del Protocollo n. 4 a tale convenzione, art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)¹¹.

b) La posizione del giudice costituzionale

La Corte innanzi tutto esclude l'applicazione al caso di specie del regime c.d. ostativo, in quanto i reati in causa sono stati commessi nel 1990, cioè prima della legge n. 356 del 1992 e sue successive modificazioni¹².

Per poter decidere sulle questioni sollevate la Corte deve chiarire "la natura della libertà vigilata ... quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale. Se, infatti, - precisa il giudice - la libertà vigilata si presenta ordinariamente come misura di sicurezza a tutti gli effetti, più controversa è la sua natura laddove essa risulti disposta ai sensi dell'art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen."¹³.

La Corte premette un breve riferimento all'istituto delle misure di sicurezza in generale, alla luce di recenti sentenze in cui essa sottolinea la "funzione di contenimento della pericolosità sociale [del soggetto]" (sent. n. 22 del 2022), condizione imprescindibile per legittimarne l'applicazione sia all'atto della decisione sia nel corso dell'esecuzione (sent. n. 197 del 2021). Inoltre ricorda come, sulla base delle sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983, il legislatore abbia abrogato l'articolo 204 del codice penale, contemplante ipotesi di "pericolosità sociale presunta"¹⁴.

Passando al merito del caso di specie¹⁵, la Corte rileva come essa abbia già avuto modo di sottolineare la specificità della misura in esame (sent. n. 11 del 1970) e, pertanto, la "impossibilità di assimilare la comune figura della

¹⁰ Cfr. Corte cost., sent. n. 66 del 2023, *ritenuto in fatto*, punto 6.

¹¹ *Ibid.*, *ritenuto in fatto*, punto 8.

¹² *Ibid.*, *considerato in diritto*, punto 2.

¹³ *Ibid.*, *considerato in diritto*, punto 5.

¹⁴ *Ibid.*, *considerato in diritto*, punto 5.

¹⁵ *Ibid.*, *considerato in diritto*, punto 7.

libertà vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale” (sent. n. 11 del 1970 e sent. n. 78 del 1977).

Quindi ribadisce quanto già affermato sulle finalità dell’istituto in esame nella sentenza n. 183 del 1986: “stimolare l’esito della prova” e “garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli dell’anticipata liberazione del condannato”.

L’applicazione della libertà vigilata al soggetto nel caso in esame “non dipende dunque da una valutazione in concreto del rischio che egli nuovamente commetta reati, ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla condizione di liberato condizionalmente”.

Come afferma giustamente l’Avvocatura generale dello Stato, liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono una sorta di inscindibile binomio, traducendosi in una misura alternativa alla detenzione¹⁶.

Una tale impostazione è peraltro confermata dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, Corte di cassazione, sentt. n. 343 del 1931, n. 17343 del 2009, n. 39854 del 2012, n. 13934 del 2017)¹⁷.

Per quanto concerne più in particolare il contestato profilo dell’automatismo nell’*an* e nel *quantum* della misura, la Corte ribadisce l’erroneità dell’assunto che consiste nel volere applicare, anche al caso di specie, lo statuto proprio delle misure di sicurezza¹⁸.

La disciplina legislativa, peraltro, non definisce analiticamente gli obblighi da imporre al soggetto nel caso in esame, tranne alcune previsioni “minime” (art. 190 norme att. c. pr. p.)¹⁹, mentre al magistrato di sorveglianza compete il *quomodo* dell’esecuzione, cioè la funzione-dovere di adattare la misura alle

¹⁶ *Ibid.*, considerato in diritto, punto 7.

¹⁷ *Ibid.*, considerato in diritto, punto 8.

¹⁸ *Ibid.*, considerato in diritto, punto 9.

¹⁹ Art. 190: Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata: - 1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale. - 2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale. - 3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune. - 4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale. - 5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonché al centro di servizio sociale. - 6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.

esigenze del singolo caso e rimodularla eventualmente nel corso del tempo in osservanza dell'articolo 27, co. 3, della costituzione²⁰.

“La liberazione condizionale – conclude il giudice – resta, tra le modalità alternative alla detenzione in carcere, quella che dischiude i maggiori spazi di libertà per il condannato, spazi che, da una parte, consentono il più completo reinserimento nel consorzio civile e giustificano, dall'altra, anche in ragione della possibile estinzione della pena, gli opportuni controlli”.

Alla luce di quanto precede la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo*.

3. Considerazioni conclusive

Nella sentenza esaminata la Corte costituzionale si pronuncia essenzialmente su un duplice profilo: *a*) la legittimità del binomio liberazione condizionale e libertà vigilata, previsto dal legislatore; *b*) la ragionevolezza dell'automatismo nell'*an* e nel *quantum* della libertà vigilata, e la conseguente sottrazione al magistrato di sorveglianza della facoltà di revoca.

Sotto il profilo della legittimità del previsto binomio, nell'ottica di fornire al magistrato di sorveglianza un importante strumento di controllo, escludendo, nel caso di specie, la natura di misura di sicurezza della libertà vigilata (atipicità), altrimenti del tutto inconciliabile con la liberazione condizionale, fondata su un giudizio di sicuro ravvedimento, la decisione è del tutto condivisibile.

Non altrettanto ci sembra possa dirsi per la inscindibilità del binomio e per la sottrazione al magistrato di sorveglianza della facoltà di revoca, in quanto ciò nulla apporta alla implementazione degli strumenti di controllo, ove non si voglia mettere in dubbio la capacità di valutazione del magistrato. Il che rende legittimo interrogarsi – come afferma il giudice *a quo* – sulla possibile violazione degli articoli 27 e 3 della costituzione.

Né a ciò può supplire – ci sembra – la competenza sul *quomodo* dell'esecuzione, riconosciuta al magistrato nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 190 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

²⁰ Cfr. Corte cost., sent. n. 66 del 2023, *considerato in diritto*, punto 10.